

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 Estrazione di beni da deposito IVA – definite le disposizioni attuative per la prestazione della garanzia
- 4 Rottamazione delle cartelle esattoriali – Prorogati i termini
- 5 Studi di settore 2016 – approvate alcune modifiche

Prassi

- 6 Lavoratori “impatriati”: Regime fiscale - scadenza al 2 maggio 2017
- 6 Strumenti musicali nuovi per gli studenti - Acquisto agevolato - chiarimenti
- 6 Iscrizione al contributo del cinque per mille
- 7 Disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento
- 7 Distributori automatici - Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
- 8 Modello F24 a saldo zero - Omessa o ritardata presentazione: ravvedimento operoso
- 8 Credito Iva a scopo di garanzia - Cessione
- 9 Frontalieri che lavorano in Svizzera - Reddito di lavoro dipendente
- 9 Anomalie tra dichiarazione e spesometro - Possibile sanare le sanzioni con ravvedimento
- 9 Opere protette nel Registro Pubblico Generale - Registrazione - imposta di bollo
- 9 Credito d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza: quota percentuale spettante
- 9 Consultazioni ipotecarie e catastali: chiarimenti
- 10 Fatca: invio dati entro il 31/5/17
- 10 Dichiarazione d'intento per utilizzo in estrazione da deposito IVA - Modalità di presentazione- chiarimenti operativi

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 11 Modelli Intrastat - Comunicazioni
- 11 Tributi locali - Rimborso e regolazioni contabili

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 12 Codici tributi istituiti
- 12 Codici tributo soppressi
- 12 Causali contributo istituite
- 13 Causali contributo sopresse
- 13 Specifiche tecniche

L'Agenzia delle entrate informa

- 14 Software
- 14 Archivi, elenchi e altre utilità

Ordinary Assist

Dottrina

15
16
17
18

Consiglio nazionale commercialisti	✓ Bilancio – le linee guida sulle nuove regole di redazione ✓ Sindaci revisori – la relazione di revisione per il bilancio del 2016 ✓ Revisione dei conti da parte del collegio sindacale –la relazione unitaria di controllo societario
Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato	✓ Società di capitali - revoca componenti organo controllo sistema monistico ✓ S.r.l. – Delibera dell'assemblea su un atto di gestione ✓ Società in concordato preventivo - assemblea di aumento di capitale e intervento dell'amministratore giudiziario ✓ Società di capitali - legittimità della nomina di amministratori delegati in sede di costituzione della società ✓ PMI innovative e categorie di quote fornite di diritti diversi ✓ Società cooperative per azioni con sistema dualistico - composizione del Consiglio di gestione

Ordinary Assist

NORMATIVA	
Estrazione di beni da deposito IVA – definite le disposizioni attuative per la prestazione della garanzia Definiti i contenuti, le modalità e i casi di prestazione della garanzia prevista dall'art.50-bis, co. 6, 2° periodo, del D.L. n. 331/1993, da parte dei soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti in deposito IVA ai sensi del co. 4, lett. b), dell'art.50-bis.	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 23/2/17 (G.U. n.64 del 17/3/17)</i>
Requisiti di garanzia - Per i soggetti che procedono all'estrazione di beni introdotti nel deposito IVA l'imposta è dovuta a norma dell'art.17, co.2, del D.P.R. n. 633/1972, qualora sussistano i seguenti requisiti, connessi ad elementi soggettivi di affidabilità del contribuente: • presentazione della dichiarazione ai fini Iva, se obbligato, nei 3 periodi d'imposta antecedenti l'operazione di estrazione; • esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all'Iva in base alle ultime 3 dichiarazioni annuali presentate alla data dell'operazione di estrazione; • assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei 3 antecedenti l'operazione di estrazione; • assenza della formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per uno dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 5, 8, 10, 10-ter, 10-quater e 11 del D.lgs. n. 74/2000, e dall'art.216 del R.D. n. 267/1942. In assenza dei requisiti di cui sopra, l'imposta è dovuta a norma dell'art.17, co.2, del D.P.R. n. 633/1972, previa prestazione della garanzia secondo le modalità stabilite dall'art.38-bis, co. 5, del D.P.R. n. 633/1972, per l'importo corrispondente all'imposta dovuta per la durata di 6 mesi dalla data di estrazione. Casi di esclusione - i requisiti, si considerano sussistenti in capo ai soggetti che procedono all'estrazione qualora ricorra una delle seguenti condizioni: il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA; il soggetto che procede all'estrazione dei beni dal deposito IVA è un soggetto autorizzato ai sensi degli artt. 38 e ss. del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9/10/13, oppure è esonerato ai sensi dell'art.90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al D.P.R. n. 43/1973. In tali casi, per l'estrazione dei beni l'IVA è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione a norma dell'art.17, co.2, del D.P.R. n. 633/1972.	
Rottamazione delle cartelle esattoriali – Prorogati i termini Prorogati dal 31/3/17 al 21/4/17 i termini entro i quali i debitori potranno presentare o integrare la dichiarazione per la rottamazione delle cartelle esattoriali di cui all'art.6, co. 2, del D.L. n.193/2016. È bene ricordare che la definizione agevolata si applica alle somme riferite ai carichi affidati per la riscossione agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2016. Chi ha intenzione di aderire dovrà pagare l'importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non devono essere pagati gli interessi di mora e le maggiorazioni previste. Per aderire alla definizione agevolata è necessario presentare una richiesta a Equitalia utilizzando il modulo "DA1 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" disponibile sul sito www.gruppoequititalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia, entro il nuovo termine ultimo del 21 aprile. La presentazione può essere fatta a mezzo PEC.	<i>Decreto-legge 27/3/17, n. 36 (G.U. n.74 del 29/3/17)</i>

Ordinary Assist

Studi di settore 2016 – approvate alcune modifiche Sono state approvate delle modifiche alla territorialità di alcuni studi di settore, nonché modifiche alla nota tecnica e metodologica dello studio di settore WG68U (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco)	<i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto del 23/3/17 (G.U. n.76 del 31/3/17)</i>
Modifiche alla territorialità di alcuni studi di settore - sono state approvate la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento: della "Territorialità dei Factory Outlet Center", che modifica lo studio di settore YM05U; delle "Aggregazioni comunali", che modifica lo studio di settore YG44U; della "Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi", che modifica lo studio di settore WG72A; delle "Analisi territoriali" a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2016. Decorrenza - Le modifiche alla territorialità degli studi di settore si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/16. Studio di settore WG68U (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco) - La soglia minima e quella massima dell'indicatore di coerenza economica "Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta", a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31/12/16, sono rispettivamente poste pari a 1,05 e 1,18.	

Ordinary Assist

PRASSI

Lavoratori “impatriati”: Regime fiscale - scadenza al 2 maggio 2017 I lavoratori dipendenti, rientrati in Italia entro il 31/12/15, potranno optare fino al 30/4/17 (termine festivo, prorogato al 2/5/17) per la misura agevolativa che prevede una riduzione della base imponibile ai fini Irpef, del 30% per l'anno di imposta 2016 e del 50% a partire dal periodo di imposta 2017 e per i 3 successivi. Per l'anno di imposta 2016, i benefici sono riconosciuti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al medesimo anno; mentre, dall'anno di imposta 2017, i benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, si recupererà il beneficio dall'1/1/17.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 64188 del 31/3/17</i>
Nell'ipotesi in cui l'agevolazione non possa essere riconosciuta dal datore di lavoro, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all'estero, prima del decorso dei 5 anni dal rientro in Italia.	
Strumenti musicali nuovi per gli studenti - Acquisto agevolato - chiarimenti Nel 2016 l'agevolazione era riservata agli studenti iscritti ai corsi di strumento del triennio e del precedente ordinamento dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. Quest'anno, invece, accedono gli iscritti a tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, a licei musicali e coreutici (sezioni musicali), alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al D.P.R. n. 212/2005, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Miur. Per fruire del contributo, gli studenti devono essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016 - 2017 o all'anno 2017 - 2018. Sono ammessi al beneficio anche gli studenti che avevano fruito del bonus l'anno scorso, ai quali può essere riconosciuto un contributo al netto dell'importo già fruito.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 6 del 31/3/17</i>
Tetto massimo di sconto - passa quest'anno da 1.000 euro a 2.500 e può coprire fino al 65% del prezzo finale dello strumento, comprensivo di Iva. Strumenti musicali ammessi - nel bonus rientra l'acquisto di un solo strumento musicale nuovo o anche di un singolo componente, come ad esempio il piatto di una batteria, mentre sono esclusi i beni di consumo, come corde o ance. In ogni caso, per usufruire del beneficio lo strumento deve essere coerente, “affine” o “complementare” con il corso di studi, in base alle indicazioni contenute nell'Allegato 2 del Provvedimento o, in mancanza, alla valutazione di coerenza tra il corso di studi frequentato e lo strumento agevolato attestata dall'istituto.	
Iscrizione al contributo del cinque per mille Forniti chiarimenti sulle ultime novità normative (D.P.C.M. 7 luglio 2016) e descritta la nuova modalità di iscrizione, che cancella l'onere di ripresentare annualmente la domanda per gli enti regolarmente iscritti. Gli enti non sono tenuti a ripetere la procedura e sono inseriti “d'ufficio”, a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, in un apposito elenco, che sarà integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno. Resta l'obbligo di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del rappresentante legale. Nulla cambia per gli enti che richiedono per la prima volta l'accesso al beneficio e per quelli che non sono inseriti nell'elenco. Devono invece	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 5 del 31/3/17</i>

Ordinary Assist

seguire le nuove regole gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nel 2016 e gli enti non inclusi nell'elenco che sarà pubblicato (perché non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016). Gli enti del volontariato dovranno presentare all'Agenzia:

- l'istanza telematica entro l'8/5/17 (termine prorogato in quanto il 7/5/17 è domenica);
- la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30/6/17;

Le associazioni sportive dilettantistiche dovranno presentare:

- l'istanza telematica all'Agenzia entro l'8/5/17;
- la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del Coni territorialmente competente entro il 30/6/17.

Disciplina del c.d. "super ammortamento" e introduzione del c.d. "iper ammortamento"

Forniti chiarimenti sulla proroga del super ammortamento, sull'iper ammortamento e sull'ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), previste dalla Legge di Bilancio.

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l'operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31/12/17, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore. Il termine può essere allungato fino al 30/6/18, se entro la data del 31/12/17 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l'iper ammortamento, ma per usufruire della maggiorazione del 150%, il bene, oltre ad essere entrato in funzione, dovrà essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l'impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell'interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d'imposta successivi.

*Agenzia delle
entrate, circolare n.
4 del 30/3/17*

Ecco gli effetti fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto Ires per l'acquisto di un bene che fruisce del super/iper ammortamento rispetto all'ipotesi di ammortamento ordinario (tabella esemplificativa dell'Agenzia delle entrate).

	Ammortamento ordinario	Super ammortamento (maggiorazione 40%)	Iper ammortamento (maggiorazione 150%)
Importo deducibile ai fini IRES	1.000.000	1.400.000	2.500.000
Risparmio d'imposta (24% dell'importo deducibile ai fini IRES)	240.000	336.000	600.000
Costo netto dell'investimento (1.000.000 - risparmio d'imposta)	760.000	664.000	400.000
Maggior risparmio sul costo netto dell'investimento		9,60% (760.000 - 664.000)/1.000.000	36,00% (760.000 - 400.000)/1.000.000

Distributori automatici - Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica

Il provvedimento fornisce indicazioni per i soggetti passivi IVA che utilizzano distributori

*Agenzia delle
entrate,
provvedimento del
direttore n. 61936*

Ordinary Assist

automatici privi, alla data dell'1/4/17, della "porta di comunicazione" (si ricorda che con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 30/6/16 sono state definite le regole tecniche per consentire la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi prodotti con distributori automatici dotati di "porta di comunicazione"). I soggetti Iva che utilizzano distributori automatici privi di una "porta di comunicazione" dovranno iniziare a trasmettere telematicamente le informazioni a partire dall'1/1/18. La trasmissione dovrà avvenire al momento della rilevazione dei dati di vendita, tramite un apposito dispositivo mobile oppure attraverso lo stesso distributore, se abilitato all'invio. L'operazione verrà confermata dall'emissione di una ricevuta da parte dell'Agenzia e i dati saranno "sigillati" elettronicamente, per garantirne l'autenticità, la sicurezza e la riservatezza. Infine, gli esercenti che hanno optato per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (art.2, co. 1, D.lgs. 127/2015) potranno utilizzare direttamente il "Registratore Telematico" con riferimento ai distributori automatici presenti nello stesso locale dove quest'ultimo è stato adottato.	del 30/3/17
Modello F24 a saldo zero - Omessa o ritardata presentazione: ravvedimento operoso La sanzione prevista dalla legge per l'omessa presentazione del modello in cui si effettua la compensazione dall'1/1/16 è in generale di 100 euro. La sanzione scende a 50 euro, però, se il ritardo non supera 5 giorni lavorativi. Pertanto, poiché in caso di ravvedimento operoso entro 90 giorni dall'omissione la sanzione si riduce di 1/9, in questa ipotesi le somme da versare saranno: • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello di pagamento a saldo zero viene presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi; • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall'omissione. Se l'errore viene corretto dopo 90 giorni - Se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco, ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, invece, gli importi previsti dal nuovo ravvedimento sono i seguenti: • 12,50 euro (1/8 di 100 euro) se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata entro 1 anno da l'omissione; • 14,29 euro (1/7 di 100 euro) se il modello F24 a saldo zero viene presentato entro 2 anni dall'omissione; • 16,67 euro (1/6 di 100 euro) se l'F24 a saldo zero viene presentato superati i 2 anni dall'omissione; • 20 euro (1/5 di 100 euro) se il contribuente si ravvede dopo che la violazione viene constatata con un processo verbale	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 36 del 20/3/17
Credito Iva a scopo di garanzia - Cessione A seguito della comunicazione all'Amministrazione finanziaria della "rinuncia" della cessionaria alla cessione del credito, ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica, il rimborso del credito IVA deve essere erogato al contribuente cedente e non al cessionario. Ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18/11/23, n. 2440, richiamato dall'art 43 - bis, co. 1, tale "rinuncia", al pari della cessione del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica. Ad una diversa conclusione deve giungersi nella differente ipotesi della cessione del contratto di finanziamento ad un soggetto terzo con la conseguente automatica e ulteriore cessione del credito Iva; tale	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 39 del 28/3/17

Ordinary Assist

cessione non può avere alcuna efficacia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, considerato il divieto di cessione del credito da parte del cessionario di cui all'art.43 - bis, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973.	
Frontalieri che lavorano in Svizzera - Reddito di lavoro dipendente Solo qualora il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliere disti più di 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, in luogo dell'art. 1 dell'Accordo del 3/10/74 troverà applicazione l'art.15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con la Confederazione Svizzera. In tale ultima ipotesi, l'Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e, ai sensi dell'art.75 della legge n. 147/2013, applica la franchigia di 7.500 euro, prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera. Riconosce, inoltre, il credito per le imposte pagate all'estero e, in particolare, ai sensi dell'art.165, co. 10, del Tuir il credito sarà riconosciuto riducendo l'imposta estera in misura corrispondente al reddito all'estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 38 del 28/3/17</i>
Anomalie tra dichiarazione e spesometro - Possibile sanare le sanzioni con ravvedimento Nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi per segnalare discordanze e incongruenze emerse grazie all'incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazione dai contribuenti. Le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato ai fini IVA, in tutto o in parte, le operazioni attive effettuate nel 2014, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo allo stesso anno, potranno regolarizzare l'anomalia emersa ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 57490 del 24/3/17</i>
Opere protette nel Registro Pubblico Generale - Registrazione - imposta di bollo Ai sensi dell'art. 13, co. 3, punto 7) del D.P.R. n. 642/1972, non è dovuta una ulteriore imposta di bollo per l'attestazione di eseguita registrazione. Pertanto, in relazione alla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale, posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita all'interessato, l'imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di un'unica imposta nella misura di 16 euro, per ogni foglio, secondo il principio enunciato dall'art.13, co. 3, punto 7) del D.P.R. n. 642/1972.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 34 del 16/3/17</i>
Credito d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza: quota percentuale spettante L'agevolazione per le spese sostenute nel 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale (o di sistemi di allarme) e per i contratti stipulati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20/3/17, è pari al 100% dell'importo richiesto.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 62015 30/3/17</i>
Consultazioni ipotecarie e catastali: chiarimenti Le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono esenti da tributi se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.	<i>Agenzia delle entrate, circolare n. 3 del 24/3/17</i>
Chi non paga - come previsto dal D.L. n. 16/2012, usufruisce dell'agevolazione l'attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene cui è riferita l'ispezione. In particolare, la titolarità attuale viene individuata in presenza di trascrizioni "a favore" del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (ad esempio compravendite, permuta, donazioni, acquisti mortis causa), non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell'immobile.	

Ordinary Assist

Quando si paga - le consultazioni relative a iscrizione d'ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali "a favore" del richiedente non sono esenti, in quanto si tratta di formalità eseguite su immobili di cui sono titolari altri soggetti.

Quando non si paga - sono gratuite le consultazioni invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte "a carico" del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario). Può essere richiesta gratuitamente anche la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.

Consultazioni per via telematica o presso gli uffici - Le persone fisiche possono accedere al servizio di consultazione telematica direttamente mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall'Agenzia delle Entrate e l'indicazione del codice PIN. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l'accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore. In alternativa è possibile rivolgersi agli Uffici Provinciali - Territorio presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell'esenzione

Fatca: invio dati entro il 31/5/17

Gli istituti finanziari potranno trasmettere al SID (Sistema di interscambio dati) i dati del Fatca 2.0 a partire dal 3/5/17, con termine al 31/5/17; da quest'ultima data si calcoleranno poi gli ulteriori 15 giorni (quindi, sino al 15/6/17) entro cui si potranno ancora inviare messaggi di tipo "primo invio" col meccanismo della sostituzione previsto dalle regole di recepimento della normativa Fatca.

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 56332 del 23/3/17

Dichiarazione d'intento per utilizzo in estrazione da deposito IVA - Modalità di presentazione - chiarimenti operativi

Forniti alcuni chiarimenti operativi sulle dichiarazioni di intento, considerato anche che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2/12/16 è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d'intento, utilizzabile per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dall'1/3/17.

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 35 del 20/3/17

Tra l'altro, è stato precisato che l'esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito e che, per procedere all'estrazione, occorre produrre:

- copia dell'autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n.633/1972 da cui risulti l'avvenuta registrazione delle suddette fatture;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e attestante la conformità all'originale e l'effettiva registrazione nei libri contabili dell'autofattura o della fattura.

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI	
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ	
Modelli Intrastat - Comunicazioni La legge n. 19 del 28/2/17 - di conversione del D.L. n. 244/2016, cd. "Decreto Milleproroghe" - ha ripristinato l'obbligo per il 2017 di comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti mensili, cioè di comunicazione degli elenchi acquisti (INTRA2) mensili e trimestrali di beni e servizi. Data la ristrettezza dei tempi, è stato chiarito che in casi di eventuali ritardi di trasmissione, rispetto alla scadenza di fine marzo, non saranno applicate sanzioni. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat stanno, tuttavia, lavorando alla predisposizione del provvedimento di semplificazione previsto dalla L. n. 19/2017, con l'obiettivo di ridurre significativamente la platea dei soggetti obbligati e le variabili oggetto delle comunicazioni Intrastat.	<i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 16/3/17</i>
Tributi locali - Rimborso e regolazioni contabili Nella procedura di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali per la quota spettante allo Stato, sono in corso di accreditamento le somme relative ai rimborsi a favore dei soggetti che hanno già fornito ai Comuni le coordinate bancarie attuali. Al fine di consentire all'amministrazione di procedere alla liquidazione delle somme spettanti, i soggetti, beneficiari del rimborso, devono comunicare ai Comuni le coordinate bancarie attuali per il successivo inserimento nell'apposita procedura.	<i>MEF, Dipartimento delle finanze, comunicato stampa del 30/3/17</i>

Ordinary Assist

CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO ISTITUITI		
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante alle persone fisiche che sostengono spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell'art.1, co. 982, della legge n. 208/2015	"6874" denominato " Credito d ' imposta per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza - art.1, co. 982, del la legge 28 dicembre 2015, n. 208"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 42 del 30/3/17</i>
CODICI TRIBUTO SOPPRESSI		
Soppressione dei codici tributo 842T e 137T utilizzati mediante il modello F23, per il versamento delle entrate da demanio marittimo. Soppressione del codice tributo 137T, in uso nel modello F24	Soppressi i codici tributo 842T (canoni) e 137T (indennizzi) già utilizzati nel modello F23. È, altresì, soppresso il codice tributo "137T", in uso nel modello F24.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 41 del 29/3/17</i>
CAUSALE CONTRIBUTO ISTITUITE		
Istituzione delle causali INPS per la riscossione, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), dei contributi di spettanza dell'INPS - gestione ex INPDAP	Per consentire il versamento dei suddetti contributi mediante i modelli di pagamento F24 e F 24 EP, si istituiscono le seguenti causali: • "P910" denominata " Contribuzione Cassa Unica del credito - Pensionati aderenti di cui al DM 45/2007 "; • "P169" denominata "CASSA CTPS – Contributi da note di rettifica"; • "P269" denominata "CASSA CPDEL – Contributi da note di rettifica"; • "P369" denominata "CASSA CPI – Contributi da note di rettifica"; • "P469" denominata "CASSA CPUG – Contributi da note di rettifica"; • "P569" denominata "CASSA CPS – Contributi da note di rettifica"; • "P669" denominata "CASSA INADEL – Contributi da note di rettifica"; • "P769" denominata "CASSA ENPAS – Contributi da note di rettifica"; • "P869" denominata "CASSA ENPDEP – Contributi da note di rettifica"; • "P969" denominata "CASSA Unica del credito – Contributi da note di rettifica".	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 40 del 29/3/17</i>

Ordinary Assist

CAUSALE CONTRIBUTO SOPPRESSA		
INPS - Soppressione della causale contributo	"LACC – Lavoro occasionale accessorio"	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 37 del 22/3/17
SPECIFICHE TECNICHE		
Dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici	Regole tecniche e termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 61936 del 30/3/17
Dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA dei di cui agli artt. 21 e 21-bis del D.L.n.78/2010	Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182070 del 28 ottobre 2016	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 59259 del 27/3/17
Costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA	Approvazione dei modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del co. 4, lett. b) dell'art.50-bis del D.L. n. 331/1993 da parte di soggetti che intendono avvalersi della possibilità, prevista dall'art.2 co. 4 del D.M. 23/2/17, di assolvere l'imposta a norma dell'art.17, co.2, del D.P.R. n. 633/1972 prestando garanzia con le modalità previste dal co. 5 dell'art.38-bis.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 59277 del 28/3/17
Dati relativi alla dichiarazione Irap 2017	Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 59259 del 28/3/17
Modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale	Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione e delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21/3/16	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 59279 del 28/3/17

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione: (versione 6.51).	Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'16/3 al 31/3
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili: • nuovo numero di Territorio Italia, il semestrale di informazione tecnico scientifica delle Entrate sui temi del governo del territorio, del catasto e del mercato immobiliare; • modello 730/2017 e istruzioni in lingua slovena; • modello 730/2017 e istruzioni in lingua tedesca. Disponibili i seguenti aggiornamenti: • tabelle e procedura Black Box Adempimento unico telematico - software UniMod; • archivi Variazioni culturali – Docte 2; • codici per i versamenti e codici attività per il modello F23; • archivi comuni urbano e terreni - Software Voltura catastale; • archivi Catasto Fabbricati – Software Docfa 4.00.3; archivi Variazioni culturali – Docte 2; • archivi del software di controllo Procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione; • tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi tramite modello F24; • tabelle Enti creditori/Beneficiari e Codici Entrata Codici utilizzati dagli agenti della riscossione; • codici e procedura di controllo ad uso di banche poste e agenti della riscossione tabelle e procedura Black Box Adempimento unico telematico- software UniMod; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e degli archivi del software di controllo.	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
Bilancio – le linee guida sulle nuove regole di redazione: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicate le linee guida sulla prima applicazione delle nuove regole per la redazione del bilancio dal 2016, in base alle disposizioni del D.lgs. n.139/2015 e ai nuovi principi contabili nazionali. Il documento fornisce indicazioni operative su: prima adozione delle nuove regole e l'informazione comparativa; nuove modalità di rilevazione dell'acquisto delle azioni proprie; eliminazione dell'area straordinaria del conto economico; eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità; applicazione del costo ammortizzato; rilevazione dei derivati; previsioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e microimprese.	<u>CNDCEC, documento "Passaggio alle disposizioni del D.lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali"</u>
Sindaci revisori – la relazione di revisione del bilancio del 2016: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicato un documento che ha lo scopo di orientare l'attività dei commercialisti impegnati, come membri del collegio sindacale incaricato della revisione legale, nella revisione dei bilanci 2016. Nel documento, dopo una illustrazione delle novità normative - tra cui la Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23/12/14 con la quale sono stati introdotti i principi internazionali di revisione ISA Italia, il D.lgs. n.139/2015 e il D.lgs. 135/2016 - sono state proposte modifiche al modello standard per la sezione della relazione unitaria di controllo societario dedicata alla relazione di revisione legale, da utilizzarsi con riferimento ai bilanci 2016, presentando, in appendice, un modello aggiornato. Tali modifiche riguardano, in particolare, l'inclusione del rendiconto finanziario nel sistema di bilancio civilistico, l'applicazione del nuovo art.11 del D.lgs. n.39/2010, la riscrittura della formula del giudizio inerente al bilancio, i dati corrispondenti (bilancio 2015).	<u>CNDCEC, documento, "Relazione di revisione dei sindaci revisori"</u>
Sindaci revisori – la relazione unitaria di controllo societario: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicato un documento che illustra la natura e le funzioni della relazione unitaria alla quale è richiesto di tenere conto in modo puntuale delle funzioni di vigilanza e di revisione svolte simultaneamente dal collegio sindacale, aggiornato con le novità apportate dal D.lgs. 139/2015 e dal D.lgs. 135/2016. Il documento contiene un facsimile di relazione unitaria, anch'essa modificata per tenere conto delle novità legislative.	<u>CNDCEC, documento, "Relazione unitaria"</u>
Società di capitali - revoca componenti organo controllo sistema monistico: Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha pubblicato la seguente massima in tema di revoca dei componenti dell'organo di controllo di gestione. 1. È legittima la clausola statutaria che richieda, ai fini della revoca dalla carica dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, una deliberazione motivata del consiglio di amministrazione. 2. È legittima la clausola statutaria che richieda, ai fini della revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, una deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con il voto favorevole di una maggioranza qualificata. 3. È legittima la clausola statutaria che richieda, ai fini della deliberazione avente ad oggetto la revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, il preventivo parere favorevole del comitato per le proposte di nomina o di altro comitato di amministratori indipendenti istituito in seno al consiglio di	<u>CNF, massima n. 59</u>

Ordinary Assist

amministrazione; ove di tale comitato facciano parte anche alcuni dei revocandi componenti del comitato per il controllo, questi non potranno partecipare alla deliberazione relativa al parere in esame. 4. È legittima la clausola statutaria che richieda la sussistenza di una giusta causa di revoca ai fini della valida assunzione da parte del consiglio di amministrazione della deliberazione di revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione. 5. È legittima la clausola statutaria che attribuisca la competenza alla revoca dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione all'assemblea in sede ordinaria, richiedendo a tal fine una deliberazione motivata. 6. È legittima la clausola statutaria che richieda la sussistenza di una giusta causa di revoca ai fini della valida assunzione da parte dell'assemblea ordinaria della deliberazione di revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, qualora ciò non determini altresì la revoca da consigliere di amministrazione. 7. È legittima la clausola statutaria che richieda la sussistenza di una giusta causa di revoca ai fini della valida assunzione da parte dell'assemblea ordinaria della deliberazione di revoca dalla carica di amministratore dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione, purché il numero dei consiglieri che compongono il comitato rappresenti una minoranza del consiglio di amministrazione. 8. È legittima la clausola statutaria che attribuisca all'assemblea in sede straordinaria la competenza alla revoca dalla carica di componente del comitato per il controllo sulla gestione, qualora ciò non determini altresì la revoca da consigliere di amministrazione; parimenti legittima è la clausola che, pur conservando la competenza all'assemblea in sede ordinaria in ordine alla revoca da componente del comitato per il controllo sulla gestione, richieda in seconda convocazione una maggioranza più elevata rispetto a quella prevista dalla legge per la revoca dell'organo amministrativo.

S.r.l. - Delibera dell'assemblea su un atto di gestione: Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha pubblicato la seguente massima in tema di delibera dell'assemblea dei soci di S.r.l. in materia gestionale, non necessità di una decisione del consiglio di amministrazione e delegabilità dell'operazione ad un singolo consigliere. *In una società a responsabilità limitata dotata di consiglio di amministrazione, qualora la decisione su di un atto gestionale sia rimessa ai soci ai sensi dell'art.2479 c.c., questi hanno la competenza esclusiva a decidere sulla materia. Non è pertanto richiesta, in tale ipotesi, alcuna ulteriore deliberazione da parte dell'organo amministrativo, che non ha più competenza sull'argomento. In tal caso, la decisione può essere direttamente eseguita da chi ha la rappresentanza della società. La stessa decisione può altresì delegare alla sua esecuzione uno specifico amministratore, purché dotato di potere di rappresentanza ai sensi della legge e dello statuto.*

[CNF, massima n. 60](#)

Società in concordato preventivo - assemblea di aumento di capitale e intervento dell'amministratore giudiziario: Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha pubblicato la seguente massima in tema di concordato preventivo ed assemblea di aumento di capitale ai sensi dell'art.185, co. 6, L.F. *Quando la società non esegue o ritarda l'esecuzione del piano concordatario che prevede un aumento di capitale e delibere strumentali, connesse ed ulteriori, all'assemblea ex art.185, comma 6, l. fall., interviene l'amministratore giudiziario: a) in sostituzione del solo organo amministrativo, qualora non vi sia stata una previa convocazione dei soci per l'adozione della deliberazione*

[CNF, massima n. 61](#)

Ordinary Assist

<i>prevista dalla proposta di concordato omologato; b) in sostituzione anche degli aventi diritto al voto, qualora vi sia stata, ad opera dell'organo amministrativo della società o dello stesso amministratore giudiziario, una previa convocazione dell'assemblea per l'adozione della deliberazione prevista dalla proposta di concordato omologato e l'assemblea non abbia deliberato in senso conforme a quanto previsto dalla suddetta proposta. In tal caso il Notaio non può richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni non conformi a quanto stabilito nella proposta di concordato omologato.</i>	
Società di capitali - legittimità della nomina di amministratori delegati in sede di costituzione della società: Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha pubblicato la seguente massima in tema di legittimità della nomina di amministratori delegati in sede di costituzione della società di capitali. <i>È possibile procedere alla nomina in sede di costituzione di società di capitali di amministratori delegati a condizione che: a) tutti coloro che sono nominati componenti del consiglio di amministrazione siano comparenti all'atto costitutivo, abbiano accettato la carica e abbiano assunto la decisione all'unanimità oppure, in alternativa, seppur non comparenti, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro; b) in caso di nomina dell'organo di controllo, tutti i suoi membri siano comparenti all'atto costitutivo e abbiano accettato la carica oppure, in alternativa, seppur non comparenti, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di presa d'atto, sempre in forma scritta, della scelta in ordine alla nomina di uno o più soggetti quali amministratori delegati.</i>	<i>CNF, massima n. 62</i>
PMI innovative e categorie di quote fornite di diritti diversi: Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha pubblicato la seguente massima in tema di <i>categorie di quote fornite di diritti diversi nelle piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica</i>. 1. <i>Le PMI che operano nel campo dell'innovazione tecnologica costituite in forma di società a responsabilità limitata, a prescindere dalla data di costituzione, possono statutariamente prevedere, ai sensi dell'art.26, co. 2, D.L. n. 179/2012 come richiamato dall'art.4 del DL 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33) categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto anche in deroga all'art.2468 commi 2 e 3 c.c.</i> 2. <i>Le categorie di quote forniti di diritti diversi di cui al punto 1 non sono soggette al regime di temporaneità (cinque anni) previsto per le start up innovative dall'art.31, co. 4, D.L. n. 179/2012, disposizione non richiamata dall'art.4 del D.L. n. 3/2015. A seguito della cancellazione - anche d'ufficio - dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art.4 co. 2 del D.L. 3/2015 che consegue alla perdita dei requisiti di PMI Innovativa, le categorie di quote in parola mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte in costanza della sussistenza dei requisiti di PMI Innovativa.</i> 3. <i>Lo statuto della PMI Innovativa costituita in forma di srl può, in via esemplificativa, prevedere l'emissione di categorie di quote: caratterizzate da intrasferibilità tout court o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti. Con riferimento a tali categorie di quote, può essere escluso il diritto</i>	<i>CNF, massima n. 63</i>

Ordinary Assist

<i>di recesso del socio finché la società mantenga la qualità di PMI Innovativa e, dunque, finché la stessa sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese e comunque nel termine massimo quinquennale, da intendersi quale limite temporale non derogabile alla luce della lettura coordinata con la disciplina della s.p.a.; per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall'organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione (art.2476, co. 2, c.c.), fermo il diritto spettante ai soci titolari di dette partecipazioni di ispezionare il libro delle decisioni dei soci.</i>	
Società cooperative per azioni con sistema dualistico - composizione del Consiglio di gestione: Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha pubblicato la seguente massima in tema di composizione del Consiglio di gestione nelle cooperative per azioni con sistema dualistico. <i>Nelle società cooperativa rette dalla disciplina della società per azioni che abbiano adottato il sistema dualistico non trova applicazione il limite stabilito all'art.2542 co. 2 c.c., ai sensi del quale "la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche". Lo statuto della società cooperativa per azioni che abbia adottato il sistema dualistico può pertanto prevedere che il consiglio di gestione sia composto, anche per intero, da soggetti diversi dai soci cooperatori.</i>	<u>CNF, massima n. 64</u>